



Bruxelles, 20.8.2018
COM(2018) 599 final

2018/0314 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 6 febbraio 2018, l'Ungheria ha chiesto di derogare all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 168 e all'articolo 168 *bis* della direttiva IVA e di limitare il diritto alla detrazione dell'IVA sul leasing di autovetture in Ungheria. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera dell'8 giugno 2018, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Ungheria. Con lettera dell'11 giugno 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Gli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva IVA stabiliscono che il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA dovuta per gli acquisti effettuati ai fini delle transazioni tassate. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per uso privato costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Attualmente i soggetti passivi in Ungheria possono detrarre l'IVA sul leasing di autovetture nella misura in cui l'autovettura sia utilizzata per l'attività imponibile del soggetto passivo. I soggetti passivi devono essere in grado di dimostrare in che misura utilizzano le loro autovetture a fini professionali.

L'Ungheria sostiene che tale sistema è di difficile applicazione. Tenere giornali di viaggio comporta un pesante onere per i soggetti passivi che devono mantenere le registrazioni nonché per l'amministrazione fiscale che deve controllarle. L'Ungheria riferisce che in molti casi è difficile stabilire e documentare l'uso privato e professionale nel caso in cui il lavoratore tiene il veicolo dopo il lavoro e nei giorni in cui non lavora. Dalle ispezioni è emerso che spesso i giornali di viaggio tenuti dai soggetti passivi sono inesatti e difficili da verificare.

Di conseguenza l'Ungheria chiede, sulla base dell'articolo 395 della direttiva IVA, di introdurre una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 168 e all'articolo 168 *bis* della direttiva IVA intesa a limitare ad una percentuale fissa il diritto a detrazione sul leasing di autovetture. A loro volta, le imprese sarebbero sollevate dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato. Questa modalità presenta il vantaggio di semplificare il sistema per tutti gli interessati e, nel contempo, impedisce l'evasione o l'elusione fiscali dovute ad una contabilizzazione non corretta.

La limitazione del diritto a detrazione dovrebbe applicarsi all'IVA pagata sul leasing di autovetture che non siano utilizzate esclusivamente a scopi professionali. Le autovetture oggetto della misura saranno autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di non più di 9 persone e aventi un peso lordo inferiore o uguale a 5 tonnellate. I veicoli destinati al trasporto di merci, i veicoli destinati a fini particolari (autogru, camion dei pompieri,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

autobetoniere, ecc.), i veicoli progettati per il trasporto di 10 o più persone, i trattori e i rimorchi sarebbero esclusi dalla limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA e dovrebbero essere trattati secondo il regime normale.

In base alle stime dell'uso privato di veicoli aziendali, l'Ungheria ritiene che l'uso privato medio dovrebbe essere all'incirca del 40-60%. Secondo l'Ungheria il limite di detrazione dovrebbe quindi essere fissato al 50%.

I soggetti passivi che intendano derogare al limite del 50% e detrarre l'IVA per la parte di uso professionale effettivo saranno autorizzati a farlo, a condizione di disporre di prove dettagliate sull'uso professionale delle autovetture in leasing.

La deroga dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed essere limitata nel tempo al 31 dicembre 2021 affinché sia possibile valutare se la limitazione del 50% riflette correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione unitamente alla domanda entro il 31 marzo 2021.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione.

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione dell'IVA in relazione alle autovetture.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione², tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Basi giuridiche**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la riscossione dell'imposta e prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale. In particolare, tenuto conto della possibilità per le imprese di dichiarare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e dell'onere a carico

² COM (2004) 728 def. – Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014. (GU C 153 del 21. 5. 2014, pag. 3).

delle autorità fiscali di controllare i dati relativi al chilometraggio, la limitazione al 50% permetterebbe di semplificare la riscossione dell'IVA in un settore specifico.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dall'Ungheria e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è volta a semplificare la procedura di addebitamento dell'imposta e contrastare l'evasione dell'IVA e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dall'Ungheria come misura adeguata ed è comparabile con altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una clausola di caducità: un termine automatico fissato al 31 dicembre 2021.

Qualora l'Ungheria ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2021, una relazione che comprende un riesame della percentuale applicata dovrebbe essere presentata alla Commissione congiuntamente alla domanda di proroga entro il 31 marzo 2021.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata presso la Commissione il 6 febbraio 2018 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione al leasing di autovetture per il trasporto di persone.
- (2) La Commissione ha trasmesso la richiesta dell'Ungheria agli altri Stati membri con lettera dell'8 giugno 2018. Con lettera dell'11 giugno 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta.
- (3) Gli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e sui servizi forniti a un soggetto passivo ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa.
- (4) Attualmente i soggetti passivi in Ungheria possono detrarre l'IVA sul leasing di autovetture nella misura in cui l'autovettura sia utilizzata per l'attività imponibile del soggetto passivo. Per poter beneficiare di tale detrazione dell'IVA, i soggetti passivi devono dimostrare in che misura utilizzano le loro autovetture a fini professionali.
- (5) L'Ungheria sostiene che tale sistema è di difficile applicazione. L'uso non professionale è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta una procedura complessa.
- (6) L'Ungheria ha quindi chiesto una misura speciale in base alla quale l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture in leasing che non sono interamente utilizzate a fini professionali dovrebbe essere fissato a un tasso forfettario. Secondo le sue stime, l'Ungheria conclude che la limitazione di

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

detrazione più adeguata è del 50%. Nel contempo, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'utilizzo non professionale delle autovetture dovrebbe essere sospeso qualora esse siano state sottoposte a una limitazione di detrazione del 50%.

- (7) La limitazione del diritto a detrazione ai sensi dell'autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi all'IVA pagata sul leasing di autovetture progettate per il trasporto di massimo nove persone e aventi un peso lordo non superiore a cinque tonnellate. I veicoli destinati al trasporto di merci, i veicoli destinati a fini particolari (autogru, camion dei pompieri, autobetoniere, ecc.), i veicoli progettati per il trasporto di dieci o più persone, i trattori e i rimorchi sarebbero esclusi dalla limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA.
- (8) I soggetti passivi che non intendono applicare la limitazione del 50% e intendono applicare la detrazione dell'IVA fino alla parte di uso professionale effettivo dovrebbero poterlo fare sulla base di prove dettagliate sull'uso professionale.
- (9) L'uso non professionale è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta spesso una procedura complessa. La misura richiesta elimina la necessità di registrare l'uso privato delle autovetture aziendali in leasing e, nel contempo, evita l'evasione fiscale dovuta ad una contabilizzazione non corretta. Di conseguenza è opportuno concedere all'Ungheria l'autorizzazione di applicare la misura richiesta.
- (10) La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo per permettere un riesame della necessità e dell'efficacia della misura di deroga e della suddivisione percentuale utilizzata tra usi professionali e usi non professionali.
- (11) Qualora l'Ungheria ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2021, è necessario che presenti alla Commissione, unitamente alla domanda di proroga ed entro il 31 marzo 2021, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.
- (12) La deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a limitare al 50% il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 si applicano soltanto alle autovetture destinate al trasporto di massimo nove persone aventi un peso lordo non superiore a cinque tonnellate.

Articolo 4

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:

- veicoli destinati al trasporto di merci;
- veicoli destinati a fini particolari (autogru, camion dei pompieri, autobetoniere, ecc.);
- veicoli progettati per il trasporto di dieci o più persone;
- trattori;
- rimorchi.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

Articolo 6

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente